

TI_GERICHTE 32.2002.103 vom 14. August 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-08-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2002.103

FR: TI_GERICHTE 32.2002.103 du 14 août 2002

IT: TI_GERICHTE 32.2002.103 del 14 agosto 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 14

aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; RAMI 1993 p. 95; ZAL 1986 p. 188; per quanto riguarda in particolare la valenza probatoria di perizie psichiatriche cfr. DTF 127 V 294, VSI 2000 pag. 152) - ha consigliato di " assegnare al periziando rendita AI parziale, del 50% per non sfavorire da subito un disinvestimento-cronicizzazione ". Ora tale precisazione non può essere ritenuta valutazione idonea a giustificare in concreto il riconoscimento di un'invalidità del 50%, quando si consideri il chiaro ed inequivocabile giudizio espresso dal medesimo sanitario secondo cui " da un punto di vista psichiatrico l'attuale capacità lavorativa del periziando è 0% ... La prognosi, date le diagnosi [sindrome da attacchi di panico (ansia episodica parossistica /IDC 10:F41.0), disturbi di personalità (ICD-10:F61.0) e insonnia non organica (ICD-10:F51.0, ndr] e l'entità dei suoi disturbi, non si presenta favorevole... " e per il quale "i disturbi psichici del periziando...compromettono nella misura totale la sua capacità di lavoro-guadagno o d'apprendimento " (cfr. doc. AI _). Stante quanto sopra, a _____ deve essere riconosciuta una completa incapacità al guadagno e il conseguente diritto ad una rendita intera d'invalidità. 2.6. Per l'art. 50 cpv. 1 LAI: " Gli articoli 20 e 45 della legge sull'AVS sono applicabili, per analogia, all'impiego delle prestazioni e alla loro compensazione." L'art. 50 cpv. 2 LAI precisa che, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LAVS - secondo cui il diritto ad una rendita non può essere ceduto, costituito in pegno né soggetto a esecuzione forzata - le prestazioni arretrate possono essere versate a persone o a istituzioni terze che hanno accordato anticipi della concessione di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Il Consiglio federale disciplina la procedura e stabilisce le condizioni del versamento a terzi. Il versamento di prestazioni a terzi, invece che all'assicurato, configura quindi un'eccezione al divieto generale della cessione di prestazioni previsto all'art. 20 cpv. 1 LAVS (Meyer-Blaser, *Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung*, p. 289 ; DTF 118 V 88 consid. b per il periodo in cui la disposizione summenzionata non era ancora entrata in vigore). L'art. 85bis dell'Ordinanza del Consiglio federale (OAI) precisa in proposito che: " 1 I datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la

compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI. 2 Sono considerati anticipi le prestazioni: a.

liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha concesso l'anticipo; b.

versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge. 3 Gli arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti." Per quanto riguarda il diritto di terzi che hanno concesso anticipi, la cifra marginale 10062 delle Direttive sulle rendite (DR), edite dall'UFAS, prevede inoltre: " Il terzo che ha concesso anticipi e che ne rivendica il rimborso deve presentare la sua richiesta per iscritto alla cassa di compensazione competente in ogni caso prima dell'emanazione della decisione d'attribuzione di una rendita. A questo scopo deve utilizzare esclusivamente il modulo 318.183." (VSI 1993 pag. 89) Il succitato disposto d'ordinanza, dal titolo "versamento dell'arretrato di una rendita a terzi che hanno effettuato anticipi", entrato in vigore nel 1994, è stato dichiarato conforme a legge e Costituzione dalla nostra massima istanza giudiziaria (DTF 123 V 26). Esso codifica in particolare la prassi amministrativa precedentemente in vigore, confermata dalla giurisprudenza, secondo cui pagamenti retroattivi di rendite potevano essere effettuati, su richiesta, a uffici assistenziali pubblici o privati. Questi versamenti a terzi presupponevano, prima dell'entrata in vigore della norma summenzionata, che gli anticipi fossero stati effettivamente versati e che l'avente diritto alle prestazioni rispettivamente il suo rappresentante legale avesse acconsentito per iscritto al versamento (DTF 118 V 88 consid. 1b; Meyer-Blaser, p. 289; STFA non pubbl. del 10 maggio 2000 in re K; STFA non pubbl. del 3 dicembre 1993 in re W. p. 4). Da un punto di vista temporale la nuova disposizione si applica - secondo la giurisprudenza - anche a pagamenti retroattivi che riguardano periodi precedenti l'1 gennaio 1994 (DTF 123 V 30 consid. 3c; Meier-Blaser, p. 289). 2.7. Nel caso in esame dagli atti dell'incarto risulta che il versamento di prestazioni arretrate AI assegnate all'assicurato ai sensi dell'art. 85bis OAI è stato chiesto dall'USSI per un importo complessivo di fr. 45'010 (cfr. richiesta di compensazione 28 giugno 2002, inc. Cassa) e riconosciuto dall'UAI in ragione di fr. 15'821, importo corrispondente alla totalità delle rendite arretrate di spettanza dell'assicurato (fr. 6'036 per l'anno 2000 e fr. 9'785 dal 1. gennaio 2001 al 31 luglio 2002). Alla luce delle disposizioni di legge e della giurisprudenza citata al considerando precedente va quindi anzitutto esaminato se, in concreto, sono dati i presupposti per procedere al versamento delle rendite AI direttamente all'USSI a compensazione degli anticipi versati ai sensi dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI, la lettera a dell'art. 85bis cpv. 2 OAI non entrando per contro in linea di conto, ritenuto che nel caso di specie gli anticipi forniti dall'USSI si fondano sulla legge cantonale sull'assistenza e non si tratta quindi di prestazioni versate liberamente ai sensi della lettera a (cfr. in proposito DTF 123 V 31 consid. 5; cfr. anche STFA non pubbl. del 10 maggio 2000 nella causa K., I 282/99, consid. 4b). Nell'ipotesi in esame, per procedere al versamento a terzi, non è pertanto necessario il consenso dell'assicurato: questo presupposto, infatti, contrariamente a quanto previsto dalla giurisprudenza in vigore prima della promulgazione dell'art. 85 bis OAI, non è previsto al cpv. 2. lett. b dell'articolo d'ordinanza succitato (in argomento cfr. BGE 128 V 108). Del resto anche l'UFAS ha avuto modo di precisare che il versamento

retroattivo può essere effettuato senza il consenso dell'avente diritto alla rendita.

L'amministrazione consiglia, tuttavia, visto che può essere difficile determinare il titolo giuridico su cui si fonda la domanda - ciò che non è il caso nella fattispecie in esame - di chiedere in ogni caso l'autorizzazione dell'assicurato (Pratique VSI 1994 p. 61). Nel caso concreto è quindi irrilevante, per l'applicazione dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI, sapere se, con la sottoscrizione del formulario sottopostogli dall'USSI, l'assicurato ha dato o meno il proprio consenso al versamento di prestazioni a terzi. 2.8. In casu, la domanda di compensazione è stata presentata dall'USSI in data 28 giugno 2002 tramite il formulario ufficiale no. 318.183i, e ciò conformemente a quanto stabilito dall'art. 85bis cpv. 1 OAI (cfr. consid. 2.6; cfr. in proposito DTF 123 V 31 consid. 5). Va ora verificato se, in virtù della legge cantonale sull'assistenza l'USSI dispone di un diritto inequivocabile al rimborso degli anticipi nei confronti dell'UAI conformemente all'art. 85bis cpv. 2 lett. b. Sul concetto di "diritto inequivocabile al rimborso" il TFA si è recentemente pronunciato nella sentenza emanata il 10 maggio 2000 nella causa K., I 282/99, riguardante il diritto al rimborso di un istituto di diritto privato. La sentenza è stata riassunta e pubblicata solo parzialmente in SZS 2000, p. 379-380 (cfr. Fessler, Zur Auszahlung rückwirkend zugesprochener Rentenleistungen der Invalidenversicherung an Dritte zwecks Verrechnung mit von diesen erbrachten Taggeldleistungen aus einem privatrechtlichen Vertrag; per il vecchio diritto STFA non pubbl. del 3 dicembre 1993 in re W consid. 2c). La questione relativa al concetto del "diritto inequivocabile al rimborso" era inoltre già stata esaminata, ma solo dal punto di vista dell'arbitrio, in DTF 123 V 31, in quanto in quel caso si trattava di una questione di diritto cantonale, in particolare dell'applicazione della legge sull'assistenza del Canton Zurigo. In quel contesto il TFA aveva precisato che: " Die im Rahmen vorfrageweiser Prüfung vertretene Auffassung der kantonale Instanz wonach das zürcherische Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe vom 14. Juni 1981 (Sozialhilfegesetz) kein eindeutiges Rückforderungsrecht im Sinne von Art. 85 bis Abs. 2 lit. b IVV enthalte, ist nicht willkürlich und verletzt daher Bundesrecht nicht (...)." In quel caso il diritto era infatti previsto direttamente nei confronti dell'assicurato. Nella sentenza del 10 maggio 2000 non pubblicato il TFA ha inoltre precisato che (consid. 5b.bb p. 7): " Ziff. 26 AVB enthält somit eine Bestimmung über die Rückforderung. Dieses Rückforderungsrecht richtet sich indessen ausdrücklich gegen den Versicherten selbst und nicht gegen den ebenfalls Leistungen erbringenden Sozialversicherungsträger. Diesen Rechtsumstand hatte die kantonale Rekurskommission in dem in DTF 123 V 25 beurteilten Fall als für die Verneinung eines eindeutigen Rückforderungsrechtes im Sinne von Art. 85bis cpv. 2 lett. b IVV entscheidend betrachtet, wad das Eidgenössische Versicherungsgericht, wie erwähnt (consid. 5a), in Rahmen der Willkürprüfung nicht bestandete. An dieser Betrachtungsweise ist auch bei freier Prüfung des Bundesrechts (art. 104 lett. a OG) festzuhalten. Der Anspruch auf die in Art. 85bis IVV vorgesehene Drittauszahlung geht weit über den blossen Rückerstattungsanspruch hinaus, welcher einem Versicherungsträger wegen unrechtmässigen Leistungsbezuges ■ etwa aus Gründen der Oberversicherung ■ gegenüber dem Versicherten zusteht. Die Drittauszahlung setzt nicht nur die materiellrechtliche Begründetheit der Rückforderung und die Rückkommensvoraussetzungen (BGE 110 V 176) voraus, sondern geht mit einem Schuldner■ und Gläubigerwechsel einher, welcher die Verrechnung von Nachzahlung und Rückforderung erst möglich macht. Dem BSV ist daher beizupflichten, wenn es unter Hinweis auf das nicht veröffentlichte Urteil P. vom 20. Mai 1999 (I 397/398) verlangt, dass ein gegenüber der Invalidenversicherung bestehender direkter Rückerstattungsanspruch

normativ festgehalten sein muss, damit von einem 'eindeutigen Rückforderungsrecht' gesprochen werden kann. (...)" (la sottolineatura è nostra). Il TFA ha inoltre aggiunto (consid. 5c): " Was für öffentlichrechtliche Leistungen mit Vorschusscharakter gilt, hat auch für privatrechtliche Vorleistungen massgebend zu sein. Ein direktes Rückforderungsrecht gegenüber der nachträglich leistenden Invalidenversicherung muss in den vertraglichen Grundlagen, etwa in den AVB, festgehalten werden." 2.9. Alla luce della giurisprudenza federale succitata il diritto al rimborso degli enti indicati all'art. 85bis OAI, sia di diritto pubblico che di diritto privato, dev'essere previsto inequivocabilmente nelle loro basi "legali" (legge o condizioni generali) e cumulativamente nei confronti dell'Ufficio assicurazione invalidità (non solo dell'assicurato interessato). 3.1. Nel Canton Ticino l'art. 33 della Legge sull'assistenza sociale cantonale, nel suo tenore in vigore sino al 31 gennaio 2003, prevede che chi, dopo i diciott'anni compiuti, ha ottenuto prestazioni assistenziali, è tenuto a rimborsarle quando, in conformità di legge, si sia impegnato a farlo e le condizioni per il rimborso siano adempiute, oppure quando la sua situazione finanziaria risulti consolidata e le sue condizioni di vita siano sufficientemente agiate. Sono riservati gli articoli 14 e 15. La legge prevede inoltre la possibilità di procedere al regresso nei confronti del coniuge, altri parenti secondo l'art. 328 CCS e gli eredi (cfr. art. 36-40 Legge sull'assistenza), non è tuttavia previsto un diritto al rimborso nei confronti dell'UAI. In simili condizioni il diritto al versamento a favore dell'Ufficio del sostegno sociale delle prestazioni dell'AI dovute all'assicurato non può essere dato, in quanto il presupposto del diritto inequivocabile al rimborso nei confronti dell'UAI non appare adempiuto (cfr. STCA del 10 giugno 2002 nella causa G., 32.2002.08, STCA del 19 gennaio 2001 nella causa I., 32.1999.106). 3.2. Nella citata sentenza del 10 maggio 2000 in re K, consid. 5c) il TFA ha però pure precisato che, a certe condizioni, il pagamento a terzi può avvenire malgrado l'assenza di una base legale espressa, nel caso in cui " (...) Besondere Verhältnisse wie im nicht veröffentlichten Urteil W. vom 3. Dezember 1993 (1405/92), in welchem das Eidgenössische Versicherungsgericht die Drittauszahlung trotz fehlender ausdrücklicher gesetzlicher Grundlage bestätigen konnte, weil der Leistungsbezug nur unter ausdrücklichem Vorbehalt der Verrechnung mit einer später für die gleiche Zeit zugesprochenen Invalidenrente erfolgt war, sind nicht ersichtlich. (...)" Nella sentenza citata del 3 dicembre 1993, non pubblicata, in re W consid. 2c, p. 5, si legge in particolare: " Im vorliegenden Fall ist zu beachten, dass die EVK im Rentenbescheid vom 1. Mai 1990 den festen Zuschlag von Fr. 1560. ■ nur unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der Verrechnung mit einer allfällig später für die gleiche Zeit von der Invalidenversicherung gewährten Rente erbrachte. Darin liegt, entgegen der Auffassung der kantonalen Rekurskommission, nicht eine einseitige verbindliche Anordnung, sind die Vorsorgeeinrichtungen doch ■ auch im Bereich der weiter gehenden Vorsorge, zu welcher der feste Zuschlag nach Art. 29 der EVK ■ Statuten zählt ■ nicht befugt, über ihre Rechtsverhältnisse autoritativ durch Verfügung zu entscheiden (BGE 118 V 162 Erw. 1, 247 Erw. 5, je mit Hinweisen). Der Rentenbescheid vom 1. Mai 1990 stellt vielmehr einen blossen Erledigungsvorschlag dar, gegen welchen der Versicherte keine Einwände erhob. Wäre er damals mit der vorgeschlagenen Erledigungsweise bezüglich des festen Zuschlages, welche in Übereinstimmung mit Art. 29 der EVK ■ Statuten steht, nicht einverstanden gewesen, so hätte er dagegen innert vernünftiger Frist opponieren müssen. Da er dies unbestrittenermassen nicht getan hat, ist Art. 29 der EVK-Statuten zusammen mit dem konkret ergangenen, dem konkret ergangenen, dem Versicherten unter ausdrücklichem Verrechnungsvorbehalt mitgeteilten Rentenbescheid vom 1. Mai 1990 als genügende

Rechtgrundlage zu betrachten, um der EVK im Sinne der Rz 1301 1/91 Abs. 2 RWL ein eindeutiges Rückforderungsrecht gegenüber der EAK infolge Nachzahlung der Rente einzuräumen." 3.3. Secondo l'art. 2 della legge sull'assistenza sociale " Le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali." Come il TCA ha già avuto modo di rilevare nella citata sentenza del 19 gennaio 2001 (cfr. anche STCA del 10 giugno 2002 nella causa G. inc. 32.2002.08), questa disposizione potrebbe essere intesa nel senso indicato dalla giurisprudenza citata al considerando precedente, nel senso che le prestazioni assistenziali e quelle delle assicurazioni sociali non si cumulano, così come nel caso del giudizio citato non si cumulava il supplemento della Cassa pensioni alle prestazioni AI. In concreto dagli atti dell'USSI risulta che solo a far tempo dal maggio 2001 l'Ente ha assegnato all'interessato prestazioni assistenziali riservandosi espressamente il diritto di procedere alla compensazione delle rendite AI che gli sarebbero state versate in seguito (cfr. decisioni USSI 19 aprile 2001, 17 settembre 2001, 14 dicembre 2001 e 12 giugno 2002, inc. USSI). In simili condizioni, in accoglimento del gravame, la decisione impugnata deve essere annullata e l'incanto retrocesso all'UAI affinché stabilisca l'ammontare della rendita dovuta a _____ con effetto dal 1. gennaio 2000 per un grado d'invalidità del 100% e determini in seguito nuovamente l'importo da porre in compensazione a favore dell'USSI, considerando a tale uopo unicamente gli anticipi versati dall'Ente a far tempo dal 1. maggio 2001. 3.4. Abbondanzialmente non può qui non essere rilevato che, come emerge dagli atti all'inserto, con decisioni 24 settembre 2002, emanate quindi successivamente alla resa della querelata decisione e cresciute in giudicato, la Cassa cantonale di compensazione ha assegnato a _____ una prestazione complementare di fr. 1'585 mensili per il periodo 1. gennaio- 31 dicembre 2001 rispettivamente di fr. 1602 mensili dal 1. gennaio 2002, operando nel primo caso una compensazione a favore dell'USSI di fr. 12'639 (cfr. inc. Cassa). Inoltre, contestualmente all'emanazione della decisione qui impugnata, per decisione 14 agosto 2002 l'UAI ha stabilito il versamento alla ex moglie dell'assicurato di una rendita semplice per il figlio _____ di fr. 201.- mensili dal 1. gennaio al 31 dicembre 2000 e di fr. 206 dal 1. gennaio 2001 operando anche qui una compensazione a favore dell'USSI di fr. 6'326 versati a titolo di anticipo alimenti (cfr. doc. AI __, cfr. richiesta di compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/AI del 24 luglio 2002, inc. Cassa). Orbene, ritenuta da un lato l'evidente non compensabilità delle prestazioni assistenziali versate a _____ precedentemente al mese di maggio 2001 in quanto assegnate dall'USSI senza espressa riserva del diritto di compensazione con rendite che sarebbero state versate in seguito (nelle relative decisioni l'USSI si è infatti limitato a precisare che le stesse "sono soggette al rimborso conformemente al Capitolo III della Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971", cfr. decisioni 14 febbraio 2000, 21 marzo 2000, 25 aprile 2000, 27 giugno 2000, 22 agosto 2000, 15 settembre 2000, 14 novembre 2000, 29 dicembre 2000 e 15 febbraio 2001, in inc. USSI), ritenuta pure l'illegittimità di una compensazione di prestazioni AI (o PC) arretrate con anticipi di pensione alimentare per i figli minorenni versati dall'USSI (cfr. STCA del 10 giugno 2002 nella causa G., inc. 32.2002.08, cresciuta in giudicato in cui questa Corte ha stabilito che gli anticipi di alimenti da parte dell'USSI non sono assimilabili ad anticipi ai sensi dell'art. 85bis OAI [e art. 22 cpv. 4 OPC] fatti in vista della concessione di prestazioni da parte dell'AI [e della LPC]), considerato d'altra parte l'accertato diritto di _____ ad una rendita intera dal 1. gennaio 2000 in luogo della mezza rendita fissata nel querelato provvedimento, spetterà alle rispettive istanze che

hanno emanato le succitate decisioni valutare se procedere ad una rettifica delle stesse.
Copia della presente sentenza viene quindi trasmessa anche alla Cassa cantonale di
compensazione AVS, Bellinzona.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.